CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Studio n. 490-2008/C

La pratica notarile alla luce della riforma contenuta nel Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 166

Approvato dalla Commissione Studi Civilistici il 17 luglio 2008

Sommario: 1. Pratica anticipata al periodo universitario; 2. Diploma di specializzazione; 3. Pratica abbreviata; 4. Continuità della pratica; 5. Età per l'iscrizione all'albo dei praticanti e per la partecipazione al concorso; 6. Carichi pendenti; 7. Certificazione della pratica; 8. Certificato di compiuta pratica; 9. Tirocinio obbligatorio; 10. Scelta del notaio da parte del praticante.

Il Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 166, entrato in vigore il 25 maggio 2006, ha recato notevoli modifiche all'istituto della pratica notarile, da una parte riducendo il periodo di pratica ordinaria da 24 mesi a 18 mesi, da un'altra parte prevedendo la possibilità di iniziare la pratica nel corso dell'ultimo anno di università, infine stabilendo anche dopo la nomina a notaio una sorta di pratica specialistica qualificata come tirocinio obbligatorio.

Numerosi sono stati i dubbi interpretativi in materia, che hanno costretto molti consigli notarili a prospettare altrettante questioni all'Ufficio studi del Consiglio nazionale del notariato. Si ritiene pertanto di utilità riassumere, ripartite per argomenti, le questioni sollevate, allo scopo di offrire ad ogni consiglio notarile una sorta di vademecum che consenta di risolvere rapidamente per il futuro le soluzioni che la ricca casistica evidenzierà su questa tematica.

1. Pratica anticipata al periodo universitario

Considerazioni generali

L'art. 1 del decreto legislativo, fra le altre norme, prevede la possibilità di an-

ticipare un periodo di pratica (nei limiti di un semestre) nel corso dell'ultimo anno di università prima della laurea.

Scopo dell'innovazione è quello di favorire i giovani, consentendo loro di effettuare un collegamento tra vita universitaria e il futuro mondo del lavoro, favorendo pertanto una scelta di lavoro fin dal periodo degli studi.

La norma sulla pratica, che impone un rigoroso termine formale per il suo completamento, va raccordata con la norma contenuta nell'art. 8 del regolamento notarile, per il quale: a) la pratica va periodicamente controllata con certificazione del notaio presso il quale viene svolta; b) la pratica si ha per interrotta se il praticante abbia cessato di frequentare lo studio del notaio per due mesi o per un mese in caso di pratica abbreviata; c) l'interruzione superiore a due mesi ma per giustificati motivi asseverati dal consiglio notarile consente il recupero del periodo di pratica realizzato prima dell'interruzione stessa.

Poiché queste disposizioni sono rimaste in vigore e poiché esse non sembrano contrastare con la norma contenuta nell'art. 1 del decreto legislativo n. 166 del 2006, si può affermare che il consiglio notarile può autorizzare il proseguimento della pratica anche oltre i trenta mesi, purché per interruzioni giustificate.

Anche questa fattispecie dell'inizio del periodo di pratica effettuato anteriormente alla laurea va analizzato, perché la norma comporta le seguenti puntualizzazioni:

- occorre comunque effettuare un periodo ininterrotto effettivo di un anno di pratica dopo la laurea;
- il periodo di durata iniziato nell'ultimo anno di università va comunque completato entro trenta mesi dal suo inizio;
- il periodo di pratica iniziato nell'ultimo anno di università non può essere computato per un periodo maggiore di sei mesi, indipendentemente dalla sua durata; ciò significa che tutta la restante pratica (di almeno un anno, se si tratta di pratica ordinaria e non di pratica abbreviata) deve essere svolto dopo la laurea;
- la continuità della pratica non opera durante il periodo universitario, ma soltanto dopo la laurea, come si desume dalla prima parte della norma contenuta nell'art. 5, primo comma, numero 5 riformato della legge notarile, che si esprime così: "aver fatto la pratica per diciotto mesi, di cui almeno per un anno continuativamente dopo la laurea";
- successivamente alla laurea, continua senza interruzione e senza alcun obbligo di nuova iscrizione nel registro dei praticanti, il periodo di pratica iniziato
 prima della laurea, trattandosi di un periodo unitario quantomeno ai fini del
 conteggio del periodo necessario ai fini del rilascio del certificato di compita
 pratica.

Nella sostanza questa facoltà di iscrizione anticipata della pratica ha voluto favorire l'inserimento del praticante nell'esperienza dello studio notarile, peraltro subordinando ciò a due condizioni: a) non più di sei mesi di durata; b) in ogni caso dopo la laurea pratica effettiva presso lo studio notarile per la durata di un anno.

Quesiti

1. Cosa devono produrre gli studenti dell'ultimo anno del corso di laurea per potersi iscrivere alla pratica notarile (solo un'autocertificazione o il certificato rilasciato dall'Università di iscrizione all'ultimo anno del corso di laurea)?

Non vi è alcun dubbio che può essere presentata l'autocertificazione, per il disposto degli artt. 19 e 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sulla documentazione amministrativa; sulla base di queste norme l'autocertificazione può essere presentata anche in sostituzione dei titoli di studio e degli esami sostenuti. Poiché trattasi di norma generale, che è venuta sovrapponendosi a tutta la precedente normativa, non pare vi sia alcun dubbio che debba ritenersi così superata la norma del regolamento notarile che pretendeva ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti, l'originale del diploma di laurea, o un certificato dell'Università sostitutivo di esso.

In definitiva, con autocertificazione, l'interessato può dichiarare di frequentare l'ultimo anno prima della laurea e ciò basta per ottenere l'iscrizione alla pratica.

2. I praticanti notai che non hanno ancora conseguito la laurea come devono certificare la pratica (con certificati bimestrali continuativi o discontinui o con un unico certificato finale da consegnare al conseguimento della laurea)?

Il quesito va risolto nel senso che devono osservarsi le norme previste dalla legge per la pratica ordinaria: quindi certificazioni periodiche del notaio presso il quale la pratica viene esercitata, fermo restando che in questa ipotesi presumibilmente non dovrebbero trovare integrale applicazione le norme per le quali la pratica si ritiene interrotta ove non venga esplicata e certificata con periodiche certificazioni del notaio. Lo si desume dalla norma contenuta nella prima parte della norma contenuta nel numero 5 dell'art. 5, primo comma riformato della legge notarile, che utilizza l'avverbio "continuativamente" esclusivamente per il periodo di pratica successivo alla laurea. Ciò è dovuto al fatto che non si vuole costringere lo studente universitario a privilegiare la pratica rispetto al corso di studi che egli frequenta prima del diploma di laurea.

In definitiva, il praticante che abbia iniziato la pratica durante il periodo universitario non è costretto ad esibire i certificati oltre i 6 mesi prima della laurea.

3. I praticanti notai che conseguono la laurea come devono comunicarlo al consiglio (con autocertificazione o con certificato di laurea rilasciato dall'università)?

Sulla base delle precedenti riflessioni, intese a distinguere la pratica svolta nel corso dell'ultimo anno di università dalla pratica svolta successivamente alla laurea, sembra indispensabile informare il consiglio notarile della conseguita laurea; in tal caso o si allega il diploma di laurea o un certificato sostitutivo di essa, oppure un'autocertificazione che li sostituisca ad ogni effetto di legge.

4. Se, nel caso di soggetto che sia iscritto al primo anno del biennio di specializzazione, abbia superato tutti gli esami e abbia ottenuto il titolo della tesi di laurea, sia possibile anticipare il periodo di pratica notarile e quindi chiedere l'iscrizione nel registro dei praticanti da subito, senza attendere l'iscrizione al secondo anno. In caso di risposta affermativa, cosa debba produrre detto studente per potersi iscrivere alla pratica notarile.

Va ricordato che in proposito esiste una norma che, letta in modo formale, può essere interpretata in modo preclusivo rispetto al programma di anticipazione dell'esame di laurea. Si tratta dell'art. 41 del R.D. 4 giugno 1938, n. 1269 (recante il Regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Università e negli istituti superiori), il quale dispone che "per essere ammesso agli esami di laurea o diploma, lo studente deve comprovare di avere frequentato il rispettivo corso di studi per il numero di anni prescritto, di avere superato tutti i prescritti esami di profitto e di avere pagato tutte le tasse, soprattasse e contributi, o di esserne stato dispensato".

E, prosegue la norma, "egli deve, per ogni sessione, presentare la domanda relativa, entro il termine stabilito dal Rettore o Direttore".

In proposito è nata una vecchia questione. Nel precedente ordinamento uno studente aveva conseguito la laurea in giurisprudenza in tre anni anziché in quattro. Aveva superato l'esame di procuratore legale ed aveva iniziato la sua attività professionale. Successivamente il Consiglio di Stato ha ritenuto la laurea non valida, perché conseguita in tre anni anziché in quattro.

Questo il testo della massima: "A norma del R.D. 4 giugno 1938, n. 1269, il superamento dell'esame di laurea costituisce soltanto un atto interno del procedimento che si conclude con il rilascio del diploma di laurea (rilasciato dal Rettore dell'Università ed è controfirmato dal Preside della Facoltà e dal direttore amministrativo, i quali in tal modo attestano l'assenza di impedimenti al rilascio sotto i profili, didattico ed amministrativo, di rispettiva competenza) al quale è connessa la qualifica accademica di dottore: di conseguenza, nessun obiettivo affidamento può ipotizzarsi in capo all'interessato in ordine alla felice conclusione del procedimento di laurea, quando, pur essendo stato sostenuto e superato l'esame, resta da esplicare

da parte degli organi ed uffici suddetti proprio la fase conclusiva volta alla verifica della regolarità del *cursus studiorum* e dei prescritti adempimenti burocratici" (Cons. Stato 15 maggio 2000, n. 2773, in *Cons. Stato*, 2000, I, 1239).

E qui si pone il problema: se ai fini della validità della laurea non basta aver sostenuto tutti gli esami, ma occorre altresì avere ottenuto l'iscrizione a tutti gli anni nei quali si articola il corso di studi universitari, vien fatto di chiedersi se questa regola, che non pare sia stata abrogata da una norma successiva, venga ad interferire con il quesito che concerne il nostro caso.

L'art. 5, numero 5 riformato della legge notarile stabilisce, tra l'altro, che "l'iscrizione nel registro dei praticanti può essere ottenuta dopo l'iscrizione all'ultimo anno del corso di laurea o di laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza. Il periodo di pratica si deve comunque completare entro trenta mesi dall'iscrizione nel suddetto registro. In caso di scadenza del suddetto termine il periodo effettuato prima del conseguimento della laurea non è computato. Il periodo anteriore al conseguimento della laurea può essere computato, ai fini del raggiungimento dei diciotto mesi di pratica, per un massimo di sei mesi, indipendentemente dalla sua effettiva durata".

In sostanza, per effetto della nuova norma è prevista la possibilità di anticipare un periodo di pratica (nei limiti di un semestre) nel corso dell'ultimo anno di università prima della laurea. Scopo dell'innovazione è quello di favorire i giovani, consentendo loro di effettuare un collegamento tra vita universitaria e il futuro mondo del lavoro, favorendo pertanto una scelta di lavoro fin dal periodo degli studi.

A stretto rigore la legge notarile non parla di secondo anno prima della laurea, bensì di "ultimo anno del corso di laurea", ad indicare l'ultimo periodo di università immediatamente anteriore all'esame di laurea. Tutto ciò si giustifica perché mentre in passato la pratica presupponeva il completamento degli studi universitari, la riforma ha ammesso anche la coincidenza tra pratica e corso universitario, ma questa coincidenza è stata fatta cadere soltanto nell'ultimo periodo di università, quando cioè la preparazione giuridica doveva ritenersi pervenuta al suo massimo livello di consistenza.

Ora se si raccorda la nuova norma della legge notarile all'esigenza di contare su un livello di preparazione giuridica ottimale, non vi è alcun dubbio che tutto ciò lo si riscontra nel soggetto che ha superato tutti gli esami del corso di laurea e che ha iniziato il periodo di preparazione dell'esame di laurea. Nel nostro caso abbiamo: a) una forte preparazione giuridica quale può esprimere il corso universitario; b) trattasi comunque di periodo di studi immediatamente anteriore all'esame di laurea.

Per la compresenza di questi elementi, al quesito prospettato si può rispondere nel senso che sia possibile iscrivere il soggetto alla pratica notarile. 5. Il praticante che ha iniziato la pratica durante l'ultimo anno di università, prima della laurea, allorquando abbia compiuto i sei mesi di pratica utilmente computabili come numero massimo di mesi, deve continuare a frequentare lo studio notarile e ad esibire i certificati di frequenza, oppure può astenersi dal frequentare lo studio notarile, per riprendere la frequenza appena ottenuto il diploma di laurea?

Come questo Ufficio studi ha sostenuto nello studio n. 296.2006 del 24 maggio 2006, "la norma sull'anticipazione della pratica nell'ultimo anno di università prevede determinate particolarità: a) il periodo di pratica contestuale all'anno della frequenza universitaria anteriore alla laurea, qualunque sia la sua durata, non può essere conteggiato in misura maggiore di sei mesi; b) ciò significa che tutta la restante pratica (di almeno un anno, se si tratta di pratica ordinaria e non di pratica abbreviata) deve essere svolta dopo la laurea; c) la continuità della pratica non opera durante il periodo universitario, ma soltanto dopo la laurea, come si desume dalla prima parte della norma contenuta nell'art. 5, primo comma, numero 5 riformato della legge notarile, che si esprime così: "aver fatto la pratica per diciotto mesi, di cui almeno per un anno continuativamente dopo la laurea".

Il che significa che il praticante, ultimati i sei mesi di pratica durante il corso degli studi universitari, può interrompere la pratica, senza che ciò abbia effetti negativi sulla pratica già effettuata, e riprenderla con pienezza di effetti subito dopo la laurea.

In definitiva, il praticante che abbia iniziato la pratica durante il periodo universitario non è costretto ad esibire i certificati oltre i 6 mesi prima della laurea.

2. Diploma di specializzazione

Considerazioni generali

Le norme cui occorre fare riferimento sono l'art. 17, comma 114 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ai sensi del quale "anche in deroga alle vigenti disposizioni relative all'accesso alle professioni di avvocato e notaio, il diploma di specializzazione di cui al comma 113 costituisce, nei termini che saranno definiti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, titolo valutabile ai fini del compimento del relativo periodo di pratica"; e il decreto ministeriale 11 dicembre 2001, n. 475, per il quale il diploma di specializzazione "è valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per l'accesso alle professioni di avvocato e notaio per il periodo di un anno".

In via preliminare si osserva che il diploma in discorso attesta il raggiungimento dell'obiettivo formativo, ossia lo sviluppo dell'insieme delle attitudini e delle competenze qualificanti la professionalità dei notai. Inoltre, come evidenziato dal Consiglio di Stato (Sez. consultiva per gli atti normativi, parere 19 novembre 2001), cui è stato sottoposto lo schema del regolamento concernente la valutazione del diploma di specializzazione (D. M. 11 dicembre 2001, n. 475), detto titolo appare destinato a "configurarsi in termini meramente sostitutivi di un segmento del periodo di praticantato comunque necessario per l'accesso alla professione notarile o a quella forense" considerato che sia le categorie professionali interessate, sia la Conferenza dei Presidi delle Facoltà di giurisprudenza si sono espresse in favore di un riconoscimento parziale e non di un riconoscimento del tutto esentativo dal praticantato.

Va chiarito che la norma non ha subito modifiche per effetto del Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, che ha ridotto il periodo di pratica ordinaria da 24 a 18 mesi ed ha dimezzato il periodo di pratica per gli avvocati e per i magistrati. Pertanto deve ritenersi che il decreto ministeriale n. 475 del 2001 conservi intatta la propria disciplina e debba conseguentemente essere correlato al nuovo termine ordinario di 18 mesi. In altre parole, fermo restando il periodo abbonato di un anno per colui che esibisca il diploma di specializzazione, questo soggetto, per completare la pratica, deve svolgerla per il periodo di almeno sei mesi.

Vi è da chiedersi se questa conclusione, in parte stridente con il meccanismo della pratica abbreviata disposta per gli avvocati e per i magistrati, sia imputabile ad un difetto di coordinamento normativo o a dimenticanza del legislatore. Ma si può anche affermare, con una certa plausibilità, che la distinzione tra le due categorie protette (da una parte gli avvocati e i magistrati; dall'altra coloro che hanno conseguito il diploma di specializzazione) sia giustificata dalla differente attività svolta: i magistrati e gli avvocati svolgono un'attività legale che soltanto per analogia può correlarsi alla pratica notarile; le persone invece che frequentano le scuole di specializzazione per l'accesso al notariato svolgono effettivamente una parte della pratica notarile, la quale non può ridursi alla conoscenza diretta dei meccanismi esecutivi dello studio notarile, ma deve anche entrare nella tematica giuridica che coinvolge l'attività del notaio (la pratica notarile non è solo pratica, ma anche teoria).

Si segnala, infine, ma soltanto per completezza, che il consiglio notarile non ha facoltà, ma è obbligato a considerare il diploma equivalente ad un anno di pratica (non essendogli conferito alcun potere discrezionale, salve le opportune determinazioni nell'ipotesi in cui la documentazione prodotta dall'interessato sia incompleta: v. nota C.N.N. 23 settembre 2001, n. 4598, prot. n. 14198).

Quesiti

1. Un praticante che abbia iniziato un periodo di pratica notarile ordinaria (biennale) può, prima che si concluda il biennio, richiedere che la sua pratica diven-

ti abbreviata, avendo egli conseguito, in costanza di pratica ordinaria, il diploma di specializzazione presso le scuole di specializzazione per le professioni legali?

Al riguardo l'articolo unico del decreto ministeriale 11 dicembre 2001, n. 475 precisa che il diploma di specializzazione "è valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per l'accesso alle professioni di avvocato e notaio per il periodo di un anno". Pertanto, il praticante specializzato che ne faccia richiesta avrà diritto alla pratica abbreviata.

Giova riportare una precedente posizione assunta in materia dall'Ufficio studi del Consiglio nazionale del notariato. Esso riteneva che il conseguimento del diploma di specializzazione costituisce un requisito che deve sussistere al momento della presentazione della domanda di iscrizione alla pratica abbreviata: quest'ultima, infatti, si riteneva, doveva essere instaurata come tale sin dall'inizio allo scopo di consentire i controlli sulla continuità della pratica stessa (attraverso certificati mensili anziché bimestrali, propri della pratica ordinaria).

In altre parole, si affermava che le due ipotesi di pratica (ordinaria ed abbreviata) sono tra loro così diverse che imponevano: a) l'esigenza che la pratica avesse fin dall'inizio il connotato che la concerna e quindi che nascesse come pratica ordinaria oppure come pratica abbreviata; b) l'esigenza che sin dall'inizio il notaio rilasciasse periodicamente il certificato di assistenza allo studio, rispettando, nella periodicità, l'una o l'altra delle due ipotesi (certificato mensile per la pratica abbreviata, certificato bimestrale per la pratica ordinaria); c) l'esigenza che l'eventuale controllo del consiglio notarile potesse intervenire in modo da rispettare la tempistica prevista dalla legge per le due ipotesi.

Sulla base di queste riflessioni, per un certo periodo è stata accolta l'opinione che non fosse possibile trasformare, in itinere e quindi nel corso del periodo di pratica instaurato, una tipologia di pratica nell'altra.

Su questo argomento è peraltro intervenuto il Ministero di Giustizia con Nota n. 1137 del 4 gennaio 2007, in base alla quale esso ha affermato che "deve ritenersi legittima la trasformazione della pratica ordinaria in pratica ridotta per coloro che dopo l'iscrizione alla pratica ordinaria abbiano conseguito il diploma presso le scuole di specializzazione per le professioni legali".

La nota ministeriale predetta, nella sostanza, si dilunga ad affermare che un conto, ai fini della pratica, è il periodo di sei mesi concesso allo studente universitario di effettuare la pratica nel corso dell'ultimo anno di università, altro conto la riduzione della pratica che si verifica allorquando il praticante consegua il diploma di specializzazione. Correttamente il Ministero precisa che si tratta di due istituti diversi, uno attinente ad un periodo di pratica ordinaria, l'altro inteso a stabilire un periodo di pratica abbreviata.

Il Ministero conclude affermando che una pratica ordinaria, conseguito il di-

ploma, si può trasformare in pratica abbreviata. Pertanto, considerato che vanno favorite, com'è intuibile, tutte le soluzioni atte a favorire il praticante notaio, nessun problema ad aderire all'opinione ministeriale, considerata l'autorevolezza di questa fonte.

2. Se un soggetto effettua un periodo di pratica e poi lo interrompe per lo svolgimento del corso di specializzazione, può egli accampare successivamente un recupero del periodo di pratica a diploma ottenuto?

La risposta è negativa, perché la valutazione del corso di specializzazione presuppone l'acquisizione del diploma. Finché non viene rilasciato il diploma, la frequenza del corso di specializzazione non può essere ritenuta espressione di pratica in corso.

In altre parole, il problema sollevato può essere risolto alla luce del criterio che la pratica notarile non può essere interrotta oltre i termini di legge, il che porta alle seguenti conclusioni:

- poiché la legge ha disciplinato diversamente le due ipotesi di diploma di specializzazione e di anticipazione della pratica nell'ultimo anno di università, disponendo, nel primo caso, l'effettivo svolgimento di sei mesi di pratica dopo il
 diploma e, nel secondo caso, l'effettivo svolgimento di un anno di pratica dopo
 la laurea;
- poiché le due situazioni non possono interferire tra loro senza determinare un periodo di interruzione della pratica, interruzione non consentita, perché la norma sul divieto di interruzione non è stata abrogata dalle nuove disposizioni,
- occorre concludere che, nel caso di specie, l'interessato non possa ottenere quanto da lui richiesto.
- 3. Si chiede se, dopo avere completato un periodo complessivo di pratica di 18 mesi (sei mesi di pratica effettiva ed un anno di pratica riconosciuta per avere conseguito il diploma di specializzazione), si abbia diritto ad ottenere il certificato di compiuta pratica e conseguentemente a partecipare al concorso notarile.

La risposta è affermativa sulla base di quanto affermato dal Ministero di giustizia nella nota richiamata al precedente numero 1.

4. Si è chiesto se la riduzione della pratica di un anno, prevista per coloro che hanno conseguito il diploma di specializzazione post-universitario, consenta al praticante di completare il periodo di pratica restante entro sei mesi, oppure entro otto mesi, termine, quest'ultimo, previsto in via generale per la riduzione della pratica a

favore degli avvocati e dei magistrati.

La risposta è nel senso che chi consegue il diploma di specializzazione non debba essere riguardato alla stessa stregua di coloro che hanno titolo alla pratica abbreviata (avvocati o magistrati), bensì in modo autonomo, valutando il diploma come una sorta di pratica non abbreviata, bensì effettivamente realizzata. Ciò comporta che il periodo di un anno va detratto dai 18 previsti per la pratica ordinaria e pertanto, nel caso di specie, per il completamento della pratica sono sufficienti sei mesi di pratica.

3. Pratica abbreviata

Considerazioni generali

Il beneficio della pratica abbreviata, vale a dire il vantaggio di godere di un periodo di pratica ridotto nel numero dei mesi necessari per il suo completamento ordinario, era già in precedenza previsto a favore dei funzionari dell'ordine giudiziario e degli avvocati ed altresì a favore dei segretari comunali o provinciali con almeno due anni di servizio.

La nuova norma riproduce l'agevolazione, ma restringendola ai magistrati ed agli avvocati e riducendo contemporaneamente il periodo di pratica abbreviata ad otto mesi, rispetto ai 18 mesi di pratica ordinaria.

Scopo della norma è quello di ridurre il termine minimo della pratica a favore di soggetti che, per avere intrapreso una professione legale sostanzialmente vicina a quella notarile, hanno per altra strada acquisito dimestichezza con i problemi giuridici cui deve far fronte il notaio.

Quesiti

1. Perché un avvocato abbia diritto alla pratica ridotta occorre che egli, allorquando richiede la riduzione della pratica, risulti effettivamente in esercizio, oppure è sufficiente che egli sia stato comunque, anche in precedenza, in esercizio per la durata di almeno un anno, come prescrive attualmente l'art. 5, n. 5 della legge notarile?

La norma dispone letteralmente che la pratica ridotta opera "per gli avvocati in esercizio da almeno un anno": sulla base di un'interpretazione formale, sembre-rebbe di dover concludere che nel momento in cui si richiede la pratica ridotta, il richiedente debba essere avvocato ancora in esercizio e che quest'ultimo abbia almeno un anno di durata.

Peraltro, se si rapporta questa norma a quella analoga prevista per i magistrati, la quale recita che la pratica ridotta vale anche "per coloro che sono stati funzionari dell'ordine giudiziario", occorrerebbe concludere che per questa categoria non si pretenda l'attuale svolgimento del ruolo di magistrato, ma l'averlo svolto anche in passato, sempre peraltro per la durata di un anno.

Quindi, da una lettura formale della norma sembrerebbe di dover concludere che mentre i magistrati possono avere svolto la loro funzione giudicante anche in passato, gli avvocati invece debbono svolgerla in costanza di richiesta della pratica abbreviata. Ma questa interpretazione quale base logica potrebbe avere?

Si potrebbe affermare che i magistrati debbono superare un esame ben più duro di quello che debbono superare gli avvocati; ma, in contrario avviso, dell'esame non vi è traccia nella norma, che pretende in ogni caso un esercizio di durata almeno annuale. E, in ogni caso, non va dimenticato che la norma non parla di magistrati, bensì di "funzionari dell'ordine giudiziario", espressione nella quale rientrano anche i cancellieri, come si è avuto modo di esprimere in altra occasione (v. lettera di risposta ad apposito quesito indirizzato a codesto Consiglio notarile quesito n. 3572 – nella quale si è affermato che sono funzionari dell'ordine giudiziario anche i cancellieri, per effetto dell'art. 4, 3° comma del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, il quale stabilisce espressamente che "il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie di ogni gruppo e grado fa parte dell'ordine giudiziario").

Pertanto se per i cancellieri non si richiede l'esercizio in atto delle relative funzioni, ma soltanto l'averle svolte per la durata di almeno un anno, una differenziazione tra magistratura e avvocatura non ha più ragion d'essere.

Ma allora occorre concludere che non conta l'attuale effettivo esercizio della professione di avvocato, ma soltanto l'avere svolto detta professione per la durata minima prevista dalla legge.

Se pertanto scopo della norma è di ridurre il termine minimo della pratica a favore di soggetti che, per avere intrapreso una professione legale sostanzialmente vicina a quella notarile, hanno per altra strada acquisito dimestichezza con i problemi giuridici, non vi è motivo per pretendere il requisito ulteriore che l'esercizio professionale sia ancora attuale, perché una siffatta norma richiederebbe espressione diversa. Pertanto la norma sulla pratica abbreviata degli avvocati non va letta diversamente dalla norma che prevede la pratica ridotta per i funzionari dell'ordine giudiziario.

In conclusione, per avere la pratica ridotta un avvocato non deve dimostrare di essere ancora in esercizio quando richiede il beneficio della riduzione, bensì di avere comunque, anche in passato, svolto le funzioni di avvocato almeno per un anno.

2. E' sufficiente l'iscrizione all'albo, oppure occorre l'effettivo esercizio della professione forense?

La norma può essere soddisfatta soltanto dall'effettivo esercizio della professione forense, non dalla semplice iscrizione nell'albo. Infatti non basta l'iscrizione all'albo di avvocato per avere titolo alla pratica notarile abbreviata, ma occorre l'effettivo esercizio della professione forense per un determinato periodo, sia perché ciò viene espressamente preteso dalla norma, sia perché la semplice iscrizione all'albo non accompagnata da effettivo esercizio non appare tale da giustificare una competenza professionale che in concreto non è stata acquisita.

In conclusione, non basta l'iscrizione all'albo, ma occorre l'effettivo esercizio professionale almeno per un anno.

3. Hanno diritto alla pratica ridotta gli avvocati iscritti all'albo speciale previsto per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 3, 4° comma lettera b) del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578?

L'art. 3 predetto riconosce la possibilità per l'avvocato, anche se dipendente pubblico, di svolgere l'attività di legale presso un ente solo a determinate condizioni. Tali soggetti non possono, ad esempio, svolgere altre attività amministrative che non rientrano direttamente in tale riserva (Cass. 24 aprile 1990, n. 3455 in *Foro it.*, 1990, 1493; Cass. 19 ottobre 1998, n. 10367 in *Giust. civ.*, 1999, 83; Cass. 14 marzo 2002 n. 3735).

Infatti, per uffici legali si intendono quegli uffici che sono staccati ed autonomi rispetto agli altri uffici di gestione dell'ente pubblico (di cui l'ufficio è un'articolazione) e che svolgono esclusivamente funzioni di consulenza e assistenza giudiziale e stragiudiziale relativamente a questioni e controversie dell'ente pubblico cui l'ufficio appartiene, restando esclusa ogni altra attività (Cass. 11 dicembre 1979, n. 6439, in *Giust. civ.*, 1980, 920).

Più di recente la Cassazione ha inteso disporre la necessità di una certa stabilità nell'incarico forense ai fini dell'iscrizione nell'albo speciale in discorso, disponendo che "l'iscrizione nell'elenco speciale (annesso all'albo) di cui all'art. 3, ultimo comma, lettera b), del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, essendo prevista per gli avvocati degli uffici legali degli enti indicati nel precedente secondo comma, presuppone che la destinazione del dipendente-avvocato a svolgere l'attività professionale presso l'ufficio legale si realizzi mediante il suo inquadramento in detto ufficio, che non avvenga a titolo precario e non sia del tutto privo di stabilità" così Cass. 6 luglio 2005, n. 14213, in *Foro it.*, 2006, I, 151).

Se pertanto questi soggetti svolgono, anziché in via generale, in via limitata a favore di una determinata pubblica amministrazione, un effettivo esercizio professionale, non vi è ragione di trattarli diversamente dagli avvocati ordinari, perché i

primi svolgono identiche funzioni. La risposta al quesito è pertanto certamente affermativa a patto che i soggetti interessati, oltre ad essere iscritti, esercitino effettivamente (ancorché nei limiti delle esigenze dell'ente pubblico rappresentato) la professione forense.

In conclusione, hanno diritto alla pratica ridotta gli avvocati iscritti all'albo speciale previsto per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 3, 4° comma lettera b) del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 purché abbiano esercitato le funzioni per almeno un anno.

4. Il praticante avvocato che dopo un anno di pratica abbia ottenuto l'abilitazione al patrocinio (ex art. 7 L. 479/99) mediante giuramento avanti al Presidente del Tribunale, trascorso un anno di abilitazione, ha diritto a svolgere la pratica notarile ridotta?

Poiché la legge notarile pretende lo svolgimento effettivo della funzione forense per un certo periodo, è evidente che l'unico modo per tale svolgimento sia quello di svolgerla in pienezza di compiti e non per approssimazione, come accadrebbe se bastasse il titolo di praticante avvocato per giustificare la norma agevolativa.

In altre parole, come tutta la fase di apprendimento di una professione è una fase preparatoria che non può essere riguardata alla stessa stregua della professione cui è preordinata, così deve ritenersi che la pratica forense non sia per se stessa sufficiente ad attribuire al soggetto interessato la veste di avvocato.

Se, in altre parole, l'avere svolto le effettive funzioni di avvocato dà diritto alla pratica notarile abbreviata, non si può ritenere che equivalga ad effettive funzioni di avvocato il ruolo svolto come praticante avvocato, se non altro perché il praticante non ha ancora acquisito quel minimo di esperienza professionale che consente di equiparare, ai fini della pratica, la professione forense con quella di notaio.

In conclusione, come non basta l'iscrizione all'albo di avvocato per avere titolo alla pratica notarile abbreviata, ma occorre l'effettivo esercizio della professione forense per un determinato periodo; così non basta un esercizio minimale della professione forense, quale si avrebbe con esclusivo riferimento allo status di praticante avvocato, ma occorre un effettivo esercizio della professione forense in pienezza di compiti e di competenza.

Non va dimenticato, poi, che la legge notarile parla di "avvocato in esercizio", figura ben diversa da quella di praticante avvocato, che oltretutto non autorizza una pratica forense a tutto campo, bensì limitata ai sensi dell'art. 7 della legge 16 dicembre 1999, n. 479.

Questi i motivi sulla base dei quali occorre concludere che per godere della pratica notarile ridotta occorra l'effettivo esercizio della professione forense espletata come avvocato iscritto all'albo e non l'esercizio riduttivo di una parte di attività forense espletata con il titolo di praticante avvocato.

In definitiva, non può calcolarsi come effettivo esercizio professionale lo svolgimento di funzioni ridotte di legale sulla base della semplice iscrizione al ruolo di praticante legale autorizzato alle funzioni, ma occorre che l'esercizio della professione contempli come fondamento formale l'iscrizione all'albo di avvocato.

5. Come va documentato l'effettivo esercizio della professione forense per almeno un anno?

Ai sensi dell'art. 6 del regolamento, emanato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, per usufruire della pratica abbreviata l'aspirante deve farne dichiarazione nella domanda, ed esibire i documenti che attestino il possesso dei requisiti di cui all'art. 5, n. 5, capoverso 1° legge 16 febbraio 1913, n. 89, ossia l'avere esercitato la professione di avvocato per un medesimo periodo.

E', dunque, richiesto per gli avvocati, un certificato del Consiglio dell'Ordine attestante l'iscrizione all'albo nonché l'effettivo esercizio della professione. Se l'ordine degli avvocati non rilascia documentazione idonea ad attestare l'effettivo esercizio dell'attività di avvocato, non vi è alcun dubbio che spetti all'interessato documentare le proprie vicende, o esibendo idonea documentazione che attesti la sua attività di legale (copia delle istanze presentate al giudice, copia di sentenze nelle quali compare il suo nome, copia di altra documentazione anche informale atta a individuare la sua attività di legale), oppure presentando un'autocertificazione che lo impegni penalmente.

In conclusione, l'effettivo esercizio della professione forense per almeno un anno va documentato con certificato del consiglio dell'ordine, oppure con autocertificazione dell'interessato.

6. Anteriormente all'entrata in vigore del D. Lgs. 24 aprile 2006, n. 166 l'avvocato, allo scopo di conseguire il diritto alla pratica notarile abbreviata, doveva documentare di avere esercitato la professione forense per un biennio, come avveniva per i procuratori legali, oppure per gli avvocati il requisito di un periodo biennale di attività professionale non veniva richiesto?

In precedenza, la legge notarile stabiliva espressamente che la pratica ridotta valeva, fra l'altro, "per gli avvocati in esercizio e per i procuratori pure in esercizio da almeno due anni".

Mentre per i procuratori legali la norma prevedeva espressamente un esercizio professionale per almeno due anni; sulla base di una lettura formale della norma sembrava di dover concludere che detto biennio minimo di esercizio professionale non valesse per l'avvocato, ma che per quest'ultimo risultasse sufficiente il trovarsi nella condizione di avvocato in esercizio.

Peraltro questa conclusione non poteva essere sostenuta, perché il riferimento al biennio, contenuto nella norma, non appariva riferibile agli avvocati, perché questi ultimi, per qualificarsi tali, dovevano necessariamente avere effettuato un periodo effettivo di pratica forense ben maggiore del biennio.

Ai sensi dell'art. 27 del R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, infatti, per l'iscrizione all'albo degli avvocati era necessario aver esercitato la professione di procuratore per almeno sei anni, oppure aver superato l'esame di Stato di cui all'art. 28, cui erano ammessi i procuratori che avessero esercitato la professione per almeno due anni. Si comprende pertanto come per gli avvocati il legislatore non abbia sentito la necessità di fare riferimento ad un periodo minimo di esercizio professionale, sul presupposto che il titolo per se stesso di avvocato significasse un effettivo anteriore svolgimento di un periodo di attività forense.

Per tutte e tre le categorie (magistrati, avvocati, procuratori legali), quindi, valeva il medesimo criterio: aver esercitato concretamente la relativa attività per almeno un biennio.

Sarebbe infatti privo di qualsiasi logica, alla luce della ricostruzione della ratio ispiratrice dell'istituto, nonché palesemente iniquo richiedere, da un lato, ai funzionari dell'ordine giudiziario l'esercizio effettivo delle loro funzioni per due anni, e dall'altro, ammettere a godere del beneficio della pratica abbreviata una persona appena iscritta all'ordine degli avvocati, che potrebbe non aver mai effettivamente esercitato la professione.

Con la legge 24 febbraio 1997, n. 27 la figura del procuratore legale è stata soppressa. L'art. 3 di tale provvedimento dispone la sostituzione automatica del termine "procuratore" contenuto in disposizioni legislative vigenti con quello di "avvocato". Dunque, operata tale sostituzione nell'art. 5 della legge notarile, inevitabilmente risulterebbe una duplicazione di termini, in base alla quale il beneficio della pratica abbreviata potrebbe essere concesso, indifferentemente, a chi sia in possesso del titolo di avvocato senza avere mai esercitato attività forense, e a chi invece abbia effettivamente esercitato la professione forense per due anni.

Non è, ovviamente, possibile ammettere tale contraddizione.

Rifacendosi alla ratio della norma, che è quella di agevolare chi effettivamente abbia compiuto almeno un biennio di attività in settore vicino al notariato, tale da giustificare una riduzione del normale periodo di acclimatazione alla professione notarile, non vi è alcun dubbio che la precedente norma prevista dalla legge notarile, che non era stata modificata per effetto della modifica subita dalla norma sulla professione forense, debba continuare ad essere interpretata nel modo precedente: altrimenti si avrebbe, lo si ripete, l'assurdo di pretendere dal magistrato almeno due anni di esercizio e dall'avvocato il semplice fatto dell'iscrizione, con una diversità di disciplina del tutto ingiustificata.

Né va dimenticato che la pratica notarile è attività concreta di apprendimento di una professione; essa può essere ridotta soltanto se un soggetto abbia effettivamente svolto qualcosa di analogo in altra professione: insomma, non può mai bastare una qualifica formale, un titolo astratto a giustificare una riduzione che inerisce ad un istituto che ha come connotato essenziale il concreto esercizio di un'attività.

Pertanto, poiché, prima del 1997, non vi era alcun dubbio nell'interpretare la chiara lettera della legge nel senso che non fosse sufficiente il mero possesso del titolo - essendo invece necessario l'esercizio effettivo delle funzioni giudiziarie o della professione forense per almeno un biennio – (in tal senso v. per tutti, Boero, *La legge notarile commentata*, I, Torino, 1993, p.121), non si vede perché ora, a seguito della mera eliminazione della figura del procuratore legale, dovrebbe mettersi in discussione tale principio, contenuto in una disposizione che non è stata oggetto di alcuna modifica.

In conclusione, mentre nel passato per usufruire della pratica ridotta occorreva almeno un biennio di attività sia per il magistrato che per l'avvocato (il quale ultimo non poteva avere acquisito il titolo di avvocato senza avere svolto un periodo di attività forense ben oltre il biennio) e, per espressa previsione normativa anche per i procuratori legali; così attualmente la pratica ridotta va a beneficio del legale comunque qualificato che abbia esercitato la professione per almeno un anno, giusta il disposto dell'art. 1 del d.lgs. 24 aprile 2006, n. 166.

7. Può essere iscritto alla pratica abbreviata un soggetto che sia iscritto all'albo degli avvocati e procuratori, ma che non possa esercitare la professione perché riveste la funzione di dirigente di un ufficio postale?

La risposta è la seguente: la pratica abbreviata presuppone non che un soggetto sia iscritto all'albo forense, ma che un soggetto abbia effettivamente esercitato la professione per un biennio (così art. 5, n. 5 legge notarile, il quale parla di "avvocati in esercizio e procuratori pure in esercizio da almeno due anni"). Infatti scopo della norma è di ridurre il termine minimo della pratica a favore di soggetti che, per avere intrapreso una professione legale sostanzialmente vicina a quella notarile, hanno per altra strada acquisito dimestichezza con i problemi giuridici. Ma si comprende come la norma possa essere soddisfatta soltanto dall'effettivo esercizio della professione forense, non dalla semplice iscrizione nell'albo.

8. L'abrogazione del beneficio della pratica abbreviata per i segretari comunali e provinciali, in precedenza previsto, è avvenuta per effetto dell'art. 1, ultimo comma, della legge 26 luglio 1995, n. 328 sulla preselezione informatica nel concorso notarile. Detta norma si limita a stabilire che "è abrogato il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 498", senza peraltro stabilire norme

transitorie.

E' pertanto indispensabile porsi il problema della sorte che debba riconoscersi al periodo di pratica iniziato prima dell'entrata in vigore della legge n. 328 del 1995 (20 agosto 1995).

Non vi è dubbio che la pratica iniziata dopo l'entrata in vigore della predetta legge debba ritenersi intieramente assoggettata, per i segretari comunali, all'ordinario termine di durata della pratica. E non pare vi sia dubbio che la pratica iniziata e conclusa prima dell'entrata in vigore della legge sulla preselezione debba ritenersi intieramente assoggettata al periodo di pratica precedentemente previsto (e pertanto che sia valida la pratica di un anno).

Il problema si pone per la pratica del segretario comunale iniziata prima del 20 agosto 1995 e completata successivamente. *Quid iuris*?

E' principio generale che allorquando una legge non sia retroattiva essa dispone solo per l'avvenire. Ed è principio pacificamente accolto che per stabilire quali effetti occorra riconoscere a situazioni pregresse, nell'ipotesi di mutamento di norme, occorra fare riferimento al criterio della "situazione giuridica del tutto esaurita" (così Cass. 14 novembre 1977, n. 4954, in *Giust. civ.*, 1978, pag. 2100), oppure a quello del rapporto giuridico concluso o ancora pendente (Cass. 8 ottobre 1994, n. 8236, in *Arch. civ.*, 1995, pag. 820).

Nel nostro caso cosa può qualificarsi come "situazione esaurita" con riferimento ad un periodo di pratica in corso? Certamente è esaurita l'iscrizione alla pratica, che continua con tutto quello che essa comporta: status di praticante, iscrizione nel registro, diritto di frequentare lo studio notarile, diritto di apprendere dal notaio i rudimenti dell'attività notarile.

Per quanto invece concerne il completamento della pratica a favore del segretario comunale o provinciale, può tracciarsi la seguente regola: se la pratica abbreviata si è conclusa prima del 20 agosto 1995 il segretario godrà della pratica ridotta; se invece si è conclusa dopo, il segretario dovrà uniformarsi alla regola comune della pratica ordinaria.

9. Ha diritto alla pratica abbreviata un soggetto che sia stato funzionario di cancelleria con assegnazione ad una pretura circondariale?

La norma da valutare è quella contenuta nell'art. 5, n. 5 della legge notarile, il quale, dopo le recenti modifiche, dispone che "per coloro che sono stati funzionari dell'ordine giudiziario almeno per un anno ... è richiesta la pratica per un periodo continuativo di otto mesi" a differenza del periodo di pratica ordinaria, attualmente prevista per una durata di 18 mesi.

Tutto il problema pertanto si riduce a stabilire se il funzionario di cancelleria possa essere fatto rientrare nell'espressione "funzionari dell'ordine giudiziario".

Sono certamente tali anche i cancellieri, per effetto dell'art. 4, 3° comma del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, il quale stabilisce espressamente che "il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie di ogni gruppo e grado fa parte dell'ordine giudiziario".

A questa norma fa eco l'art. 1, capoverso, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 sull'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, che dispone testualmente: "il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie fa parte dell'ordine giudiziario". Fra le due norme esiste un ambito di operatività che sembrerebbe diverso, ma ciò solo in apparenza: infatti entrambe le norme prendono in considerazione il cancelliere nelle sue funzioni, a prescindere dal livello di inserimento nell'organico amministrativo.

In sostanza, quando la legge qualifica il cancelliere come appartenente all'ordine giudiziario non sembra preoccuparsi della sfera di livello organizzativo o stipendiale che al cancelliere va riconosciuta, bensì dello svolgimento effettivo delle funzioni di cancelliere. Ciò basta per consentire al cancelliere il beneficio della pratica notarile abbreviata.

4. Continuità della pratica

Considerazioni generali

L'art. 8 del regolamento notarile prescrive che "la pratica deve essere effettiva e continua. Per proseguirla, nel caso d'interruzione, il praticante deve far constare al Consiglio notarile i motivi per i quali la interruppe; e, qualora siano questi riconosciuti a lui non imputabili, gli sarà tenuto conto della pratica fatta precedentemente".

E la norma continua stabilendo che "la pratica si ha per interrotta se il praticante abbia cessato di frequentare lo studio del notaro, anche ad intervalli, per due mesi; e soltanto per un mese, ove si tratti di funzionario dell'ordine giudiziario, o di avvocato o procuratore in esercizio".

L'iscrizione nel registro dei praticanti è stata ritenuta in dottrina provvedimento amministrativo di ammissione, che comporta per l'interessato l'acquisizione dello status di praticante, ma ad un tempo l'assoggettamento di esso ai controlli del consiglio notarile. In altre parole, per esercitare l'attività di praticante (che ha una duplice valenza: il poter frequentare lo studio di un notaio senza violare esigenze di segreto professionale, e successivamente il poter sostenere l'esame di concorso notarile) è indispensabile essere iscritti nell'apposito registro, previa una deliberazione del consiglio notarile.

Analogamente, peraltro, a quanto avviene per l'iscrizione nell'albo dei notai,

l'iscrizione comporta un rapporto di collegamento tra praticante e consiglio notarile, al quale ultimo spetta il compito di vigilare sulla condotta dei praticanti e sul modo come i medesimi adempiono i loro doveri (art. 93, n. 2 legge notarile). La continuità dell'iscrizione in fondo serve a questo: consentire al consiglio notarile il controllo dell'attività del praticante, nel senso di valutare se il praticante sia ancora tale o se lo status abbia cessato con il compimento del biennio o dell'anno, ma ad un tempo valutare se tutto il periodo prescritto di pratica si sia verificato, perché soltanto l'esistenza di un determinato periodo prolungato nel tempo consente di affermare che l'interessato abbia potuto acquisire quelle informazioni professionali concrete che sono la stessa ragion d'essere della pratica notarile.

Non va sottovalutato il connotato della continuità della pratica, sancito e-spressamente dall'art. 5, n. 5 della legge notarile e disciplinato, negli aspetti operativi, dall'art. 8 del regolamento notarile. Da quest'ultimo si desume che le certificazioni periodiche di frequenza dello studio hanno appunto lo scopo di documentare la continuità della pratica, in sintonia con la norma che la pratica si ha per interrotta per la mancata frequenza dello studio per due mesi soltanto. La norma regolamentare è rigorosa, ma ubbidisce al criterio che soltanto in questo modo appare consentito fornire la sicura dimostrazione che il praticante sta regolarmente svolgendo il proprio lavoro di apprendistato.

Quesiti

1. Ha ragione un praticante che chiede una certificazione della propria pratica, caratterizzata quest'ultima come segue: regolare iscrizione nel registro per alcuni mesi, successiva mancata iscrizione della continuazione per alcuni anni e presentazione nel 1992 in unica data di tutti i certificati notarili di frequenza allo studio mancanti, regolarmente datati ed in regola con l'imposta di bollo?

Si può affermare che nel caso di specie, essendo mancata la tempestiva comunicazione della continuità della pratica, questa deve ritenersi interrotta senza alcuna possibilità di continuazione, sia per la mancata allegazione di validi motivi dell'interruzione stessa da parte del praticante, sia per la mancata deliberazione di continuazione da parte del consiglio notarile, ai sensi dell'art. 8, 2° comma del regolamento notarile.

Ai fini della richiesta certificazione, si può attestare che l'unica pratica formalmente ineccepibile (ormai peraltro interrotta) sia quella desumibile dal registro dei praticanti.

5. Età per l'iscrizione all'albo dei praticanti e per la partecipazione al concorso

Considerazioni generali

Nel disciplinare la partecipazione al concorso degli aspiranti notai, la L. 328/1995 ha stabilito due diversi limiti di età, distinguendo tra coloro che fossero già iscritti alla pratica al momento dell'entrata in vigore della legge stessa e gli iscritti successivamente a tale data. Per i primi si mantiene il limite di età previsto dalla precedente normativa (50 anni); per gli altri, invece, per un determinato periodo, ha previsto il limite previsto di 40 anni.

Il termine di età per partecipare al concorso notarile è stato ampliato da quaranta a cinquanta anni per effetto dell'art. 13, lettera a) del D. Lgs. 24 aprile 2006, n. 166, recante nuove disposizioni in tema di concorso notarile.

Per quel che riguarda invece la pratica, la legge notarile non stabilisce dei limiti di età per l'iscrizione all'albo. Tuttavia, tenuto conto che la pratica è finalizzata alla partecipazione al concorso l'interessato, avendo già superato l'età per la ammissione al concorso al momento dell'iscrizione alla pratica non potrebbe essere ammesso al concorso.

Per quanto concerne l'età massima per l'ammissione al concorso, il D. Lgs. n. 166 del 2006 stabilisce che gli aspiranti non devono aver compiuto i cinquantaa anni alla data del bando del concorso.

Le norme relative al concorso notarile non tengono conto delle disposizioni previste per i pubblici dipendenti in genere dal D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, e dalla successiva normativa in materia, in quanto il notaio pur essendo un pubblico ufficiale non è un pubblico dipendente, ma un libero professionista, per cui la legge che regola il relativo concorso sfugge alla disciplina sui pubblici concorsi, previsti in genere per l'accesso al pubblico impiego.

Di conseguenza anche il disposto dell'art. 3, 6° comma della legge 15 maggio 1997, n. 127, non trova applicazione nel nostro caso e ciò perché:

- da un lato la norma è da porre in collegamento con la disposizione che immediatamente la precede, che si riferisce alle "assunzioni nelle pubbliche amministrazioni", espressione che certamente non riguarda i notai;
- dall'altro l'art. 3, comma 6° prevede "deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni" e, nel caso del notariato, la deroga appare già contenuta in norme di legge.

Quesiti

1. Quesito, prospettato quando ancora era in vigore il limite di età di qua-

rant'anni, se poteva ottenere l'iscrizione nel registro dei praticanti un soggetto che avesse compiuto i quarant'anni.

Si trattava di stabilire da quando datava l'entrata in vigore della norma contenuta nella Legge n. 328 del 1995 che aveva ridotto l'età di accesso al notariato dai precedenti 50 anni a 40 anni. Apparentemente esistevano due norme transitorie: a) la prima disponeva che "fino a quando non sarà operante il sistema per la prova di preselezione, l'ammissione alle prove scritte del concorso di nomina a notaio continua ad essere disciplinata dalle norme precedentemente in vigore"; b) la seconda disponeva che "per un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge resta in vigore, per gli iscritti nel registro dei praticanti anteriormente alla medesima data di entrata in vigore, il limite di età di cinquanta anni per l'ammissione al concorso per la nomina a notaio".

Peraltro si comprende agevolmente come l'unica norma applicabile al caso nostro risultasse la seconda (quella sub b), perché la prima atteneva al sistema di prove (sistema tradizionale oppure sistema di preselezione informatica). In definitiva la norma transitoria sull'età di partecipazione al concorso appariva soltanto quella disciplinata dall'art. 1, 9° comma della legge ed è a questa che occorreva rifarsi per risolvere il nostro problema.

Essa disponeva che per dieci anni dalla data di entrata in vigore della nuova legge (cioè per dieci anni dal 20 agosto 1995) coloro che alla data del 20 agosto 1995 risultassero iscritti (è da ritenersi: anche per un solo giorno) nel registro dei praticanti avevano diritto di partecipare al concorso se non avevano superato i 50 anni di età.

2. Può sostenersi che sia consentita l'iscrizione al registro dei praticanti allorquando il praticante non possa essere ammesso, per limiti di età, all'esame di notaio?

Si ritiene di dover rispondere negativamente sulla base della riflessione che l'ordinamento giuridico riconosce fatti degni d'interesse, non fatti privi d'interesse giuridico.

D'altro canto che senso avrebbe prevedere un istituto di diritto pubblico, qual'è nella sostanza la pratica notarile, indirizzata a consentire ad una persona di diventare notaio, se nello stesso momento questa persona non abbia i requisiti necessari per sostenere il concorso notarile?

Pur non potendo disconoscere che un soggetto sia tentato di effettuare la pratica per motivi diversi da quello di partecipare al concorso notarile, può utilizzarsi detto istituto pubblicistico per finalità sostanzialmente privatistiche, cioè del tutto estranee ai suoi scopi?

La risposta negativa, per la quale non debba essere iscritto al registro dei pra-

ticanti un soggetto che abbia superato l'età necessaria per partecipare al concorso notarile, appare pertanto plausibile.

6. Carichi pendenti

Quesiti

1. Si è chiesto se possa applicarsi ad un soggetto che ha carichi pendenti penali l'iscrizione nel registro dei praticanti.

Il problema è stato prospettato facendo riferimento alla norma contenuta nell'art. 5, n. 3 della legge notarile, il quale prescriveva che per ottenere la nomina a notaio era necessario, tra l'altro, "non aver subito condanna per un reato non colposo punito con pena non inferiore nel minimo a sei mesi, ancorché sia stata inflitta una pena di durata minore"; la stessa norma poi aggiungeva che "l'esercizio dell'azione penale per uno dei predetti reati comporta la sospensione della iscrizione nel ruolo dei notai sino al definitivo proscioglimento o sino alla declaratoria di estinzione del reato". Il numero 3 dell'articolo era stato così interamente sostituito dall'articolo 1, legge 26 luglio 1995, n. 328, recante introduzione della prova di preselezione informatica nel concorso notarile.

La Corte costituzionale ha peraltro dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, primo comma, numero 3, del predetto articolo, come modificato dall'articolo 1 della legge 26 luglio 1995, n. 328, nella parte in cui non prevedeva che il provvedimento di sospensione della iscrizione nel ruolo dei notai fosse adottato dall'Amministrazione previa valutazione delle concrete esigenze cautelari ricorrenti nella specie (Corte cost. 31 ottobre 2002, n. 433).

Va comunque rilevato che questa norma è stata abrogata dall'art. 52, primo comma del d.lgs. 1 agosto 2006, n. 249.

E' ben vero che l'art. 1, comma secondo della legge 26 luglio 1995, n. 328 aveva stabilito che per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovevano "essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni"; ma aveva soggiunto che "tuttavia l'esercizio dell'azione penale per un reato non colposo punito con pena inferiore nel minimo a sei mesi non impedisce la partecipazione al concorso".

Tuttavia non poteva essere posto in dubbio il fatto che un conto è l'iscrizione alla pratica notarile, altro conto la partecipazione al concorso notarile, che presuppone la pratica già completata.

E' vero che l'art. 7 della legge notarile prescrive che chi vuole ottenere l'iscrizione fra i praticanti deve provare con apposita documentazione il concorso dei

requisiti indicati nei numeri 2, 3, 4 dell'art. 5, requisiti che includono il non avere subito condanna per un reato non colposo punito con pena non inferiore nel minimo a sei mesi (pena edittale). Ma è evidente che la norma andava analizzata in concomitanza con il fatto che essa serviva, in passato, anche a documentare la moralità del soggetto che volesse partecipare all'esame di idoneità al notariato.

Ora la norma è cambiata, perché, divenuto il concorso nazionale e disciplinata la procedura dalla legge 25 maggio 1970, n. 358, quest'ultima impone al Ministero di giustizia l'accertamento d'ufficio dei requisiti della buona condotta, dell'assenza di precedenti penali e di carichi pendenti.

In definitiva, si può affermare che la valutazione della moralità e della circostanza se il candidato sia censurato non va valutata in sede di iscrizione alla pratica, bensì in sede di ammissione al concorso per esame. Ed anche in quella sede occorre tener conto del fatto che i carichi pendenti non sono più sufficienti ad escludere il candidato, a meno che non vi sia stata sentenza di condanna per reato doloso con pena edittale superiore nel minimo a sei mesi.

In conclusione, nel caso di specie non sembra che vi siano ostacoli per iscrivere alla pratica l'aspirante notaio.

7. Certificazione della pratica

Quesiti

1. Nel gennaio del 2006 viene iscritto un praticante che non ha mai provveduto a portare i certificati bimestrali di frequenza rilasciati dal notaio. Sulla base di ciò si è posto il seguente quesito: si deve considerare la pratica decaduta e conseguentemente procedere ad una nuova iscrizione oppure il praticante in questione può in qualche modo recuperare il periodo in cui non ha portato i certificati?

In risposta al predetto quesito, l'Ufficio studi del Consiglio nazionale del notariato, nell'intento di agevolare il completamento della pratica notarile, ha sempre distinto l'assenza effettiva del praticante dallo studio del notaio, dalla relativa certificazione ed ha ritenuto che allorquando le certificazioni rilasciate dal notaio danno concreta testimonianza che il praticante ha continuativamente frequentato lo studio, la relativa trascrizione sul registro dei praticanti debba avvenire di conseguenza.

Pertanto, se il notaio interessato, nel caso di specie, rilascia una certificazione che non lascia spazi per interruzioni di frequenza oltre i due mesi, non si può parlare di pratica interrotta.

2. Un Consiglio Notarile può ritenere valido, ai fini dell'iscrizione nel registro

dei praticanti, un certificato di laurea emesso dall'Università, sul quale sia stata omessa la firma del soggetto responsabile del documento stesso.

A tal fine occorre prendere in considerazione il D. Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, recante "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche [...]", che all'art 3 dispone: "gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati.

Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile".

Il tenore della norma è indiscutibile. E' indubbio che il D. Lgs. 39/93 consenta di poter omettere l'apposizione della firma su documenti (amministrativi) effettuati mediante l'utilizzo di supporti informatici - come è il certificato in questione, che trova origine dall'archivio informatizzato del servizio studenti dell'Università - purché vi sia indicato a stampa il nominativo del soggetto o dei soggetti responsabili - come avviene nel caso in esame.

Del resto, con riguardo all'ambito di applicazione della suddetta normativa, occorre tener presente che il primo comma dell'art. 1 del succitato decreto, prevede l'applicazione di tali disposizioni nei confronti "delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici nazionali". Non sembra possano sorgere dubbi in ordine alla ricomprensione delle Università nell'uno o nell'altro ambito (amministrazione statale autonoma o ente pubblico non economico). Con riguardo infatti alla natura di tali istituti, è opportuno rilevare che le libere università sono considerate enti pubblici, mentre tale qualifica, per le università statali, viene spinta sino a farle considerare veri e propri organi dello Stato, per le funzioni da esse svolte, senza peraltro dimenticare la particolare autonomia che esse godono, e che trova un preciso riscontro anche a livello costituzionale nell'art. 33 (per le Università statali come persone-organo, si vedano: Cass., S. U., 28 giugno 1975, n. 2546, in Foro it. 1975, I, 1936, nonché Corte dei conti, sez. contr., 3 giugno 1976, n. 699, in Foro amm. 1977, I, 913; nel senso che si tratterebbe di organi dello Stato dotati di personalità giuridica, vedi Cass. 12 gennaio 1981, n. 256; per le libere Università come enti pubblici, vedi Cons. St., A. G., 9 febbraio 1967, n. 101, in Cons. Stato, 1969).

In virtù di quanto finora rilevato, non sussistono pertanto incertezze con ri-

guardo all'applicazione dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 anche nei confronti delle Università, in quanto queste ultime rientrano nel campo di applicazione della predetta legge (amministrazione statale autonoma o ente pubblico non economico).

Alla luce di quanto osservato, dal momento che l'atto in questione è stato emesso con il rispetto delle formalità richieste dalla legge, non sembra che sussista alcun ostacolo alla sua utilizzazione ai fini dell'iscrizione alla pratica notarile da parte del Consiglio Notarile al quale sia stato inoltrato.

3. Per quanto attiene ai certificati di pratica, fermo restando che vanno presentati certificati di frequenza bimestrali se si tratta di pratica ordinaria (18 mesi), e certificati mensili se si tratta di pratica ridotta (otto mesi), non vi è alcun dubbio che essi debbono essere presentati in modo continuativo per il periodo di pratica successivo alla laurea, mentre ciò non sembra necessario per il periodo di pratica anteriore alla laurea.

8. Certificato di compiuta pratica

Considerazioni generali

Per stabilire quale sia il certificato completo che abilita alla presentazione alle prove scritte del concorso notarile (il c.d. certificato di compiuta pratica) occorre tener conto della data del rilascio del certificato: se la data del rilascio è anteriore all'entrata in vigore delle nuove norme (25 maggio 2006) detto certificato non potrà rilasciarsi se non sia stato compiuto l'arco di tempo dianzi previsto (almeno 24 mesi); se il certificato viene rilasciato successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, invece, per il rilascio del certificato basteranno: 18 mesi se si tratta di pratica ordinaria; 8 mesi se si tratta di pratica ridotta a favore di avvocati o di funzionari dell'ordine giudiziario; 8 mesi se si tratta di soggetto agevolato per avere conseguito il diploma di specializzazione.

Nessun dubbio peraltro che non possa essere conteggiato il periodo di pratica eventualmente effettuato prima del 25 maggio 2006 nell'ultimo anno d'università, perché prima dell'entrata in vigore della nuova norma non risultava possibile tale iscrizione nel registro dei praticanti e pertanto non sembra tecnicamente recuperabile un periodo di pratica non regolarmente risultante nel registro dei praticanti.

Coloro che si sono iscritti alla pratica prima del 25 maggio, subito dopo aver completato i 18 mesi possono ottenere il certificato di compiuta pratica valevole utilizzato per tutti i bandi successivi;

1. Ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica, il praticante, iscritto in data anteriore all'entrata in rigore del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 166 e cioè prima dei 25 maggio 2006, e che abbia concluso i 18 mesi di pratica previsti dal suddetto decreto, deve produrre n. 12 certificati applicando quindi la vecchia normativa oppure ne deve produrre n. 9?

Per stabilire quale sia il certificato completo che abilita alla presentazione alle prove scritte del concorso notarile (il c.d. certificato di compiuta pratica) occorre tener conto della data del rilascio del certificato: se la data del rilascio è anteriore all'entrata in vigore delle nuove norme (25 maggio 2006) detto certificato non potrà rilasciarsi se non sia stato compiuto l'arco di tempo dianzi previsto (almeno 24 mesi); se il certificato viene rilasciato successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, invece, per il rilascio del certificato basteranno 18 mesi, salvi sempre eventuali periodi di pratica abbreviata se ne esistano le condizioni.

Evidentemente se i praticanti preferiscono, per evitare sorprese o diverse interpretazioni ministeriali, ricorrere alla presentazione di certificati notarili di frequenza allo studio in numero superiore a quelli indispensabili per pervenire al periodo di 18 mesi, il consiglio ne deve prendere atto, fermo restando che trattasi di un comportamento forse eccessivo, ma certamente non illegittimo.

9. Tirocinio obbligatorio

Considerazioni generali

L'art. 5, n. 6-bis riformato della legge notarile stabilisce che per ottenere la nomina a notaio è necessario, fra l'altro, "avere espletato per almeno centoventi giorni, dopo l'avvenuto superamento della prova orale, un periodo di tirocinio obbligatorio presso uno o più notai, che devono certificarne la durata".

Lo scopo del tirocinio obbligatorio è quello di "mettere in condizione il concorrente che abbia superato la prova orale del concorso di compiere una pratica effettiva e più consapevole accanto ad un notaio già in servizio". Così si esprime la relazione che ha accompagnato il decreto legislativo allo stato di progetto.

Trattasi quindi di una sorta di pratica notarile rinforzata, più consapevole e partecipata, dovuta al fatto che l'aspirante notaio si trova nella fase che corre dal superamento delle prove di concorso alla nomina in una determinata sede.

Lo scopo è quello di costringere il futuro notaio a trascorrere operativamente una parte di questo tempo di attesa, inducendolo alla frequenza di uno studio nota-

rile, allo scopo di coinvolgerlo in modo effettivo nel completo svolgimento delle attività che contrassegnano uno studio notarile. In effetti la previsione di un tirocinio successivo al superamento degli esami denota, da una parte, una sorta di sfiducia nello strumento ordinario della pratica notarile come strumento di iniziazione al compito di notaio; da un'altra parte il convincimento che i giovani che accedono al notariato abbiano una scarsa preparazione pratica e una forte preparazione teorica, che si vuole appunto compensare con un tirocinio di concreto svolgimento dell'attività notarile a concorso superato.

Il tirocinio obbligatorio va svolto prima della nomina a notaio; infatti il suo svolgimento (120 giorni a partire dal superamento della prova orale) è una delle condizioni necessarie per ottenere la nomina a notaio. Pertanto un soggetto non potrebbe essere nominato notaio se non abbia svolto il periodo di tirocinio obbligatorio presso uno o più notai, di qualsiasi distretto.

Anche per lo svolgimento del tirocinio è previsto analogo meccanismo previsto per lo svolgimento della pratica: scelta del notaio da parte del soggetto interessato, con l'aiuto dell'indicazione eventuale (su richiesta) del presidente distrettuale.

Si deve ritenere che anche in questo caso il notaio designato non sia tenuto ad accettare la designazione, dati soprattutto i delicati rapporti che si pongono tra notaio e aspirante notaio già vincitore di concorso in attesa di nomina, soprattutto ai fini di una possibile incidenza sulla clientela dello studio ove si svolge il tirocinio.

Non si può infatti sottacere il fatto che il vincitore di concorso è ad un tempo un possibile concorrente del notaio in esercizio, il che crea intuibili delicati problemi di coesistenza con il notaio prescelto per il tirocinio.

Tuttavia, considerato che il tirocinio è un punto nodale nel programma di iniziazione dei giovani al notariato e soprattutto considerato il rilievo che esso viene ad assumere in un momento in cui il candidato sta per ricevere l'investitura dello status di notaio, può legittimamente affermarsi che se, nel distretto di appartenenza, il candidato non trovi un notaio disposto ad accoglierlo nel proprio studio, il presidente distrettuale possa costringere il notaio ad accettare l'incarico, pena eventuali riflessi deontologici, proprio per dare visibilità alla disponibilità della categoria notarile ad accogliere gli aspiranti notai.

Va da sé che questo compito dovrà essere svolto da ogni presidente distrettuale con estremo equilibrio e forte sensibilità.

Poiché comunque lo svolgimento del tirocinio è una premessa necessaria per la nomina, il Ministero di giustizia richiederà presumibilmente adeguata documentazione al consiglio notarile del distretto nel quale il tirocinio si sia svolto. A meno che non sia sufficiente un'autodichiarazione dell'aspirante, se del caso avallata dal consiglio notarile.

In relazione al periodo di tirocinio obbligatorio previsto per i neo-notai si ritie-

ne che lo stesso non competa a quanti hanno affrontato il concorso il cui bando è anteriore all'entrata in vigore della novella.

Quesiti

1. Il consiglio notarile deve registrare il periodo del tirocinio obbligatorio?

Appare evidente che debba essere predisposto dal consiglio notarile apposito registro, nel quale, aspirante per aspirante, sia indicato il periodo di tirocinio, con l'evidenziazione della data di partenza e della data di ultimazione del periodo, nonché del notaio presso il quale il tirocinio è stato svolto.

I meccanismi di certificazione dell'avvenuto tirocinio sembrano disegnati dal legislatore con analogia rispetto al meccanismo della pratica: documentazione del notaio, registrazione presso il consiglio notarile.

La certificazione del notaio potrebbe essere unitaria per l'intero periodo di tirocinio e il consiglio notarile ne può prendere atto provvedendo alla registrazione e,
ultimati i 120 giorni di tirocinio, rilasciare un certificato di compiuto tirocinio analogo
al certificato di compiuta pratica, che il candidato può trasmettere al Ministero a
corredo della propria documentazione per ottenere il provvedimento ministeriale di
nomina a notaio.

In conclusione, il consiglio notarile deve registrare e probabilmente deve consegnare al soggetto interessato un documento riassuntivo che certifichi l'intero periodo di tirocinio accertato, allo scopo di farlo consegnare al Ministero di giustizia, per consentire a quest'ultimo di corredare la pratica ai fini dell'emanazione del provvedimento di nomina.

2. Dubbio sulla documentazione che il vincitore del concorso deve produrre al consiglio allo scopo di ottenere la registrazione del periodo di tirocinio obbligatorio: i certificati del notaio in originale, in copia o altro tipo di attestazione?.

Sembra di poter rispondere che occorra presentare al consiglio il certificato del notaio ove viene esercitato il tirocinio, in originale o in copia.

3. Quale iter occorre seguire per la designazione del notaio, presso cui il vincitore di concorso deve svolgere il tirocinio obbligatorio, da parte del presidente del consiglio (richiedere una disponibilità preventiva da parte dei notai? Come comunicare al vincitore di concorso il notaio designato? Da quale data deve decorrere il periodo di tirocinio: da quello di designazione o da un momento successivo?).

La designazione del notaio da parte del consiglio notarile è eventuale e comunque va attivata su richiesta dell'aspirante. E presumibilmente la scelta cadrà sul notaio ove il soggetto aspirante abbia effettuato la pratica notarile. Se la richiesta proviene dall'aspirante, il consiglio notarile, escluso che si tratti di nomina dal contenuto obbligatorio e più plausibilmente che il tutto si riduca alla designazione atta a favorire l'inizio del tirocinio, ha due strade: a) o interpella preventivamente singolarmente i notai disposti a ricevere a studio l'aspirante al tirocinio e comunica al vincitore di concorso le risposte affermative; b) oppure presenta, previo interpello sulla disponibilità in linea di massima, una rosa di nomi di notai disponibili da consegnare all'aspirante, affinché costui effettui le proprie scelte in piena autonomia. Accade insomma qualcosa di analogo a quello che accade per la nomina del notaio all'aspirante coadiutore.

10. Scelta del notaio da parte del praticante

Considerazioni generali

La normativa precedente prevedeva l'inizio della pratica facendo esclusivo riferimento alla libertà di scelta del notaio da parte del praticante e al consenso necessario del notaio; se le due volontà (del praticante e del notaio) si incontravano, il consiglio notarile ne doveva prendere atto. L'approvazione del consiglio notarile, stabilita dall'art. 5, n. 5 della legge notarile, appariva una sorta di atto dovuto, necessario soltanto per l'instaurazione delle formalità d'inizio della pratica con l'iscrizione nel registro dei praticanti e per una presa d'atto ai fini della necessaria attività di vigilanza che faceva carico all'organo di categoria.

Nella scelta del notaio da parte dell'aspirante praticante il consiglio notarile non aveva nessuna competenza; nessuna norma di legge infatti attribuiva al consiglio un compito del genere.

La nuova norma (art. 1 del decreto legislativo) ha precisato che "su richiesta dell'interessato spetta al consiglio notarile la designazione del notaio presso cui effettuare la pratica".

La norma si presta ad una pluralità di valutazioni. Essa vuole chiaramente dare un aiuto allo studente non ancora laureato che abbia necessità di individuare un notaio presso il quale iniziare la pratica, quando ancora egli si trova in una fase d'incerta decisione sul suo futuro lavorativo. Ma presumibilmente si è anche voluto evitare che i notai, per limiti imposti dai problemi organizzativi del proprio studio, si dimostrino restii ad accettare praticanti.

Quesiti

1. Quale iter seguire per la designazione del notaio da parte del consiglio (ad es. richiedere una disponibilità preventiva da parte dei notai, prevedere che l'aspirante praticante richieda prima la designazione del notaio e solo dopo averla ottenuta presenti domanda di iscrizione alla pratica notarile previo rilascio del certificato di assenso da parte del notaio designato)?

La norma parla di "designazione", il che avvalora l'ipotesi che per ottenere l'indicazione del notaio occorra la disponibilità di quest'ultimo. Non sembra, insomma, che la legge preveda il potere del consiglio notarile di imporre al notaio l'accettazione del praticante nel proprio studio. Lo esclude, oltretutto, la valutazione che la pratica notarile attribuisce al notaio il compito di istruire il praticante nel modo più adeguato per insegnargli i compiti delicati che incombono sul notaio e sarebbe assurdo imporre un ruolo che si nutre esclusivamente di reciproca fiducia.

E poi sarebbe problematico costringere il notaio ad accettare di ricevere nel proprio studio persona non gradita, per motivi che possono essere i più vari. Quindi si propende per un'indicazione, da parte del consiglio notarile, al candidato praticante, di una rosa di nomi di notai che si siano in precedenza dichiarati disponibili ad accogliere i praticanti nel proprio studio; fermo restando che, sulla base della rosa di nomi acquisita, spetta all'aspirante praticante il compito di interpellare un notaio della rosa e di acquisirne l'assenso.

Se questa è la logica soluzione cui porta la norma, incombe al consiglio notarile il compito di invitare i notai del distretto a dichiarare la propria disponibilità ad acquisire aspiranti praticanti nel proprio studio. Ma si tratta certamente di un invito, che può essere rafforzato da un'azione di persuasione, allo scopo di garantire, nell'interesse dell'intera categoria notarile e dell'intera collettività, l'istruzione adeguata agli aspiranti notai.

2. E' necessario cambiare la formula del verbale di nomina del praticante nel caso di designazione del notaio da parte del consiglio?

Non sembra che sia indispensabile modificare l'attuale formula, inviata dal Consiglio nazionale ai consigli distrettuali in allegato ad uno studio del 1966; baste-rebbe ritoccare alcuni punti, perché comunque la nomina del notaio per il praticante non deve necessariamente passare per la designazione da parte del consiglio nota-rile e, in ogni caso, presuppone che vi sia l'assenso del notaio prescelto.

3. Come comunicare all'aspirante praticante la designazione, ad opera del consiglio notarile, del notaio presso il quale deve svolgere la pratica?

Nessuna norma dispone formalità in proposito, per cui può affermarsi che, quanto alla forma, essa può avvenire nel modo più vario: lettera, telegramma, fax, posta elettronica.

Anche il contenuto della comunicazione è del tutto libero; possono profilarsi due possibilità: a) se il consiglio ha predisposto una rosa di nomi di notai disponibili, all'aspirante può essere comunicata l'intera rosa, oppure un gruppo di notai, desunti dalla rosa, che hanno sede in una certa zona; b) se il consiglio non ha predisposto una rosa di nomi, prima di comunicare il nome di un notaio all'aspirante sarebbe opportuno che il presidente o altro consigliere distrettuale interpelli preventivamente il soggetto individuato, allo scopo di ottenerne la disponibilità e soltanto dopo segnalarla all'aspirante praticante.

4. Da quando è possibile, per colui che vuole iscriversi alla pratica, richiedere la designazione del notaio da parte del consiglio notarile (dal 25 maggio o dalla data di emanazione d'un successivo bando di concorso)?

Sulla base delle precedenti riflessioni in ordine alla data di entrata in vigore della nuova normativa, si può affermare che la richiesta al consiglio notarile di designare il notaio nello studio del quale il praticante intende iniziare la pratica può essere presentata dal primo giorno di entrata in vigore del decreto legislativo (cioè dal 25 maggio 2006). Anche questo quesito nasce dal dubbio se la nuova normativa entri in vigore sulla base dell'ordinaria *vacatio legis*, oppure soltanto a seguito del futuro bando di concorso. La legge entra certamente in vigore dopo l'ordinaria *vacatio legis* e alla norma che fa riferimento al futuro bando di concorso si è voluto soltanto attribuire il significato di escludere che tutta la procedura impostata sulla base dei bandi di concorso emanati prima della sua data di entrata in vigore restino in qualche misura disciplinati dalla recente riforma.

Giovanni Casu

(Riproduzione riservata)